



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^A CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero [REDACTED] del ruolo generale,
promossa

da

[REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), rappresentati e difesi
dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), presso il
cui studio, in [REDACTED], alla Via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sono
elettivamente domiciliati;

APPELLANTI

contro

[REDACTED] **S.p.A.** (C.F.: [REDACTED]), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), presso il cui studio, in
[REDACTED], alla Via [REDACTED], è elettivamente domiciliata;

e nei confronti di

[REDACTED] **S.r.l.** (C.F.: [REDACTED]), in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), presso il cui studio, in [REDACTED]





██████████, alla Via ██████████, è elettivamente domiciliata;

APPELLATE

avverso

la sentenza n. ██████████ del G.U. del Tribunale di ██████████, pubblicata in data ██████████ e non notificata.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. È impugnata, con atto di citazione notificato il ██████████, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di ██████████, adito dagli odierni appellanti, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la convenuta ██████████ S.p.A. (ora ██████████ S.p.A.) alla ripetizione della complessiva somma di € ██████████, a titolo di illegittime poste passive addebitate in C/C, ritenendo così assorbito il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'Istituto di credito e diretta alla condanna degli attori al pagamento del saldo banca, pari a complessivi € ██████████.

Dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da ██████████ S.r.l., quale cessionaria del credito rinveniente da rapporto di finanziamento, pur dedotto in lite dagli attori, il Tribunale ha rigettato la domanda di questi ultimi, diretta alla declaratoria di nullità per usura e anatocismo, integrato dall'ammortamento alla francese.

In ultimo, ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.

2. Con il gravame, affidato a cinque ordini di motivi, gli appellanti lamentano erronea quantificazione delle somme dovute a titolo di ripetizione, dal momento che al saldo a credito del correntista accertato dal CTU e pari alla somma oggetto di condanna della Banca convenuta, dovrebbe sommarsi l'importo di € ██████████, a titolo di ripetizione delle somme rinvenienti dalla illegittima escussione dei titoli concessi in pegno dalla ██████████ a garanzia della esposizione in



testa a [REDACTED] (primo motivo); omesso azzeramento del saldo iniziale del rapporto di C/C, dal momento che la Banca si era resa inadempiente all'ordine di esibizione di tutti gli estratti conto (secondo motivo); erroneo rigetto della domanda inerente al rapporto di finanziamento (terzo motivo); omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla illegittima segnalazione in CR dei debitori (quarto motivo); omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullità ed inesistenza del rapporto fideiussorio con la [REDACTED] (quinto motivo).

Con ulteriore profilo di censura, gli appellanti lamentano erronea compensazione integrale delle spese di lite.

2.1. Hanno resistito le appellate. Vinte le spese del grado.

2.2. All'udienza del [REDACTED], sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 per il deposito di conclusionali e repliche.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Il Tribunale, ritenuta l'illegittimità dell'anatocismo e della c.m.s. applicati al C/C dedotto in lite, ha dichiaratamente aderito alla terza ipotesi di calcolo operata dal CTU (senza capitalizzazione interessi e c.m.s., ma con saldo di partenza pari a quello esposto dalla Banca al [REDACTED]), condannando l'Istituto di credito convenuto alla ripetizione della complessiva somma di € [REDACTED].

3.2. Assumono gli appellanti che a siffatto importo il Tribunale avrebbe dovuto aggiungere la sommatoria del controvalore dei titoli concessi in pegno dalla [REDACTED] ed escussi dalla Banca, indicata dallo stesso CTU in un importo complessivo di € [REDACTED].

3.3. Trascura, tuttavia, parte appellante che lo stesso Tribunale ha bollato di tardività la domanda di ripetizione conseguente l'escussione



del pegno, *“trattandosi di una pretesa restitutoria diversa da quella di rideterminazione del saldo del conto corrente e che non può farsi rientrare in quella tempestivamente azionata nel presente giudizio”* (V. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

4. Più complessa è la disamina della tematica oggetto del secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentano, in estrema sintesi, omesso azzeramento del saldo iniziale del C/C, dal quale, invece, ha preso le mosse il CTU nella articolazione della terza ipotesi di calcolo, poi recepito dal Tribunale.

4.1. Il motivo è fondato, sebbene per le differenti (rispetto alla censura veicolata con il motivo di gravame) ragioni che qui di seguito si precisano.

4.2. Parte appellante, infatti, fa carico al Tribunale di aver omesso di valutare fatto decisivo, rappresentato dalla inottemperanza della Banca convenuta all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutti gli estratti di C/C, a far data dalla sua accensione (██████████), avendo gli attori prodotto il primo estratto conto risalente a ██████████. La conseguenza di simile comportamento processuale, assunto dalla Banca convenuta, avrebbe comportato – secondo la tesi attorea – l'azzeramento del primo saldo di C/C prodotto dagli stessi attori.

4.3. Mette conto, anzitutto, evidenziare che la controversia è sorta con la domanda di ██████████ e del suo garante, ██████████, diretta ad ottenere, previa declaratoria di nullità di alcune clausole negoziali contenute nel contratto di C/C intrattenuto dal primo con ██████████ S.p.A. - oggi ██████████ S.p.A. – (concernenti la determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio ad “uso piazza”, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le modalità di tenuta del conto in riferimento ai giorni di valuta, la determinazione del





tasso annuo effettivo globale con riferimento alle legge sull'usura), l'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere in base ai risultati del ricalcolo da eseguire a mezzo consulenza tecnico-contabile e, per l'effetto, la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.

Costituendosi in giudizio, ██████████ S.p.A., oltre a resistere alle avverse pretese, propone domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € ██████████, portata dall'estratto conto certificato ex art. 50 del D. L.vo n. 385 del 1993 (Testo Unico in materia bancaria).

4.4. Il Tribunale, con la sentenza della cui impugnativa trattasi, ha ritenuto, in relazione alla determinazione del riparto degli oneri probatori concernenti la produzione integrale degli estratti conto, che, secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, se ad agire per la ripetizione dell'indebito sia il correntista, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano condotto a quel saldo, l'onere probatorio – consistente nella produzione degli estratti conto – non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 c.c., sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo.

4.5. Il principio richiamato dal Tribunale è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis* e tra le più recenti, Cass. n. 30789/2023); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da



lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.

Ed invero, Cass. n. 10025/2023 ha significativamente puntualizzato che *“L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, se vuoi a], devi b] - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u., secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”*; ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati.

4.5.1. La Corte di legittimità, dunque, è costante nell'affermare che il mancato adempimento, da parte dell'attore correntista, all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa *debendi* in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, non comporta punto che, per il periodo successivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato), si debba partire da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo, invece, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere effettuato dal giudice



di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (Cass. n. 30789/2023, cit.).

4.5.2. E' la stessa Corte di legittimità ad aver puntualizzato, tuttavia, che, nel giudizio che vede contrapposti una banca ed il suo cliente quanto al pregresso loro rapporto di conto corrente bancario, la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (Cass. n. 35979/2022).

In particolare, si è precisato che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebitato, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo, con la conseguenza che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume



la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovare delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte, sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (Cass. n. 22276/2023).

Ed invero, *“il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”* (Cass. n. 25417/2023).

4.6. Sotto altro profilo, in presenza di contrapposte domande (di ripetizione dell'indebito e di pagamento del saldo banca), l'Istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c.

È innegabile, infatti, che, ove alla domanda della banca diretta al pagamento del saldo del conto si contrappongano le pretese del



correntista di rideterminazione di quel saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetizione di indebiti, il reciproco onere probatorio deve trovare concreta attuazione in modo tale da scongiurare, ove possibile, il risultato di ritenere che, nell'ambito della medesima causa, il saldo da prendere in considerazione (la cui determinazione costituisce, come appare intuitivo, il sostrato comune delle contrapposte istanze) possa essere diverso a seconda che si valuti la domanda di una o dell'altra parte; parimenti, occorre evitare di gravare una delle parti dell'onere di dimostrare l'eventuale insussistenza di un credito o di un minor debito dell'altra.

4.6.1. Nei rapporti di C/C, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (Cass. n. 22290/2023).

Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

Gli estratti conto consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.



In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, si potrà valorizzare altra e diversa documentazione, quale le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili o, ancora, gli estratti conto scalari (Cass. n. 35921/2023), ove il CTU eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali.

Parimenti, si può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

4.6.2. In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 c.c.

“Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: 1) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: 1-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile



con quello di prova del proprio credito), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); I-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); II) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: II-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al



periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); Il-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la Banca, per quel/quel periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.

In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista" (Cass. n. 1763/2024).

4.7. In applicazione dei richiamati principi di legittimità, la sentenza impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui non ha inteso privilegiare la quarta ipotesi di calcolo, con la quale il CTU, muovendo dal saldo zero iniziale, ha quantificato l'importo a credito per ██████████ in complessivi € ██████████, cui devono aggiungersi ulteriori € ██████████,



per interessi a credito, e così complessivamente € [REDACTED], al quale importo va condannata la Banca appellata in favore dell'appellante.

5. Infondato è il terzo motivo, con il quale l'appellante si duole del rigetto della domanda attorea relativamente al finanziamento, diretto – si assume – all'estinzione della pregressa debitoria risultante, alla data di accensione, sul C/C, il cui saldo, invece, all'esito dell'indagine peritale, è risultato essere a credito per il correntista.

La censura investe la *vexata quaestio* inerente alla legittimità o meno della causa del c.d. mutuo solutorio.

La Sezione ha avuto plurime occasioni per richiamare l'orientamento di legittimità (V., da ultimo, Cass. n. 23149/2022), secondo il quale il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo.

Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico.

La Suprema Corte, nel recente arresto, prendendo espressamente le distanze da Cass. n. 1517/2021, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, per ribadire che: “-) *il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez. 3 - Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito; “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da*



tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); -) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01)" (Cass. n. 23149/2022, cit.).

6. Infondato, non inammissibile, è, pure, il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti denunciano omessa pronuncia in ordine alla illegittima segnalazione a sofferenza, attesa la sussistenza di un credito in favore [REDACTED].

Il Tribunale, contrariamente a quanto opposto dagli appellanti, non ha affatto omesso pronuncia in ordine alla domanda attorea, ma ha rilevato che *“Le pretese risarcitorie avanzate dall’attore in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza all’indebita percezione di interessi e competenze non dovute da parte della banca e per l’illegittima segnalazione alla centrale rischi, non sono meritevoli di accoglimento non essendo puntualmente allegati e neppure provati i danni asseritamente subiti. Invero, sia il danno patrimoniale che non patrimoniale, costituendo pur sempre danni – conseguenza, devono essere specificamente allegati e provati ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa. Neppure si*



potrebbe procedere ad una complessiva liquidazione in via equitativa, dovendo aggiungersi, ai principi fin qui delineati, quello secondo cui, pur se l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa; tuttavia, tale esercizio presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare (Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre, n. 23346), condizioni anche in tale caso carenti" (V. pag. 12 della sentenza impugnata).

7. Il quinto motivo, con il quale l'appellante ██████ denuncia omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità e/o inesistenza del dedotto rapporto di garanzia fideiussoria, è inammissibile, per carenza di interesse (quanto al rapporto di C/C), e manifestamente infondato, con riferimento al rapporto di finanziamento.

In particolare, assume l'appellante che, in realtà, le obbligazioni principali ██████ erano garantite dai titoli concessi in pegno e non già da fideiussione, il cui contratto non era stato prodotto dalla Banca convenuta ed odierna appellata.

Osserva tuttavia, il Collegio che, quanto alla garanzia prestata a copertura del rapporto di C/C, l'accertato credito in favore del debitore principale, ha fatto venir meno l'interesse del garante a qualsivoglia pronuncia con riferimento alla natura del rapporto tra la ██████ e la Banca garantita.

Con riferimento, invece, al finanziamento, risulta prestata dall'appellante una garanzia specifica, per come è dato desumere dal rilievo contenuto in sentenza: *"in data ██████ il ██████ erogava finanziamento n. ██████ l'importo di € ██████ con ammortamento alla francese e a garanzia veniva rilasciata*



fideiussione da [REDACTED]” (V. pag. 2 della sentenza impugnata).

8. Quanto alle spese, la reciproca soccombenza, posta alla base della integrale compensazione *inter partes* nella impugnata pronuncia, deve ritenersi sostanzialmente paritaria, anche per il presente grado di giudizio, così giustificandosi, in ultimo, il rigetto anche dell’ulteriore profilo di censura, con il quale gli appellanti reclamano la condanna della Banca appellata al pagamento di quota parte di dette spese.

Stessa sorte con riferimento all’appellata [REDACTED] S.r.l., evocata nel presente grado ai soli fini della integrazione del litisconsorzio necessario processuale e tenuto conto, altresì, dell’assenza di gravame incidentale diretto a porre in discussione la declaratoria di inammissibilità dell’originario intervento spiegato dalla odierna appellata nel giudizio *a quo*.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto notificato il [REDACTED], da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] S.r.l., avverso la sentenza n. [REDACTED] del G.U. del Tribunale di [REDACTED], così provvede:

- in accoglimento del secondo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna [REDACTED] S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante [REDACTED] della complessiva somma di € [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- conferma nel resto l’impugnata sentenza e compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del [REDACTED].

Il Giudice Ausiliario Est.

La Presidente

Dott. Fernando Amoroso

Dott.ssa Maria Di Lorenzo